



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 202 del 30.12.2014

COPIA

Oggetto: Approvazione disciplinare in materia di patrocinio legale e di rimborso delle spese legali ai dipendenti coinvolti in procedimenti penali, civili o contabili.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|------------------|-----------|---|
| PILI ALDO | SINDACO | P |
| CARDIA SERGIO | ASSESSORE | A |
| PITZANTI ANDREA | ASSESSORE | P |
| CRISPONI ANNETTA | ASSESSORE | P |
| BULLITA ROBERTO | ASSESSORE | A |
| MANUNZA STEFANIA | ASSESSORE | P |
| SERRA FRANCESCO | ASSESSORE | P |

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 28 C.C.N.L. del 14.9.2000 stabilisce che: <<L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio>>;

- che l'art. 3, comma 2-bis, Legge n. 639/1996 prescrive che: <<In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza>>;

- che alla luce delle norme sopraccitate nonché della giurisprudenza in materia i dipendenti Enti Locali, sottoposti a giudizio civile, penale e contabile, hanno titolo al rimborso delle spese legali al verificarsi delle seguenti condizioni generali:

- a) sussistenza di un rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
- b) nesso di strumentalità tra il fatto oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e/o l'adempimento dei compiti d'ufficio;
- c) assenza di conflitto di interessi fra la condotta del dipendente, oggetto di giudizio, e l'amministrazione comunale;
- d) conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile la quale escluda la responsabilità del soggetto in ordine ai fatti addebitati, mediante l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;
- e) comune gradimento nella scelta del legale effettuata dal dipendente.

Richiamato altresì il Decreto Ministeriale n. 55/2014, entrato in vigore il 03.04.2014, con cui è stato approvato il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

Dato atto che il Comune di Sestu non possiede una regolamentazione in materia di assunzione di patrocinio e rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti per effetto di procedimenti giudiziari nei quali si trovino coinvolti;

Ritenuto pertanto che l'adozione di un disciplinare avente ad oggetto tale materia conferisca maggiore uniformità e chiarezza nell'applicazione della normativa vigente;

Visto lo schema di disciplinare, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, il quale è stato stato predisposto dall'Ufficio Contenzioso nel rispetto della normativa suindicata e della giurisprudenza in materia;

Precisato che detta regolamentazione troverà applicazione anche per le pratiche di patrocinio legale non ancora concluse alla data della presente deliberazione di approvazione;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000 il parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare lo schema di "Disciplinare in materia di patrocinio legale e di rimborso delle spese legali ai dipendenti", allegato al presente atto e del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 30/12/2014

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA FRANCA PISANU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO ALDO PILI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANNA MARIA MELIS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/02/2015 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **22/01/2015** al **06/02/2015** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 22/01/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 06/02/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANNA MARIA MELIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 22.01.2015

COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

**DISCIPLINARE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E DI
RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI**

Approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 30.12.2014

Articolo 1

Oggetto

1. Le norme di cui al presente disciplinare regolano le condizioni, i presupposti e le modalità per l'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale dei dipendenti nei cui confronti si siano aperti procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile a causa di fatti o di atti connessi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente atto si applica al personale dell'Ente ai sensi dell'articolo 28 del C.C.N.L. 14/09/2000, il quale stabilisce che: "L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio".

2. Con riferimento al giudizio contabile la tutela è prevista dall'art. 3, comma 2-bis, Legge n. 639/1996, secondo cui: "In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza".

3. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi.

4. Non possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica.

Articolo 3

Presupposti

1. Il rimborso delle spese legali è condizionato al ricorrere dei seguenti presupposti:

- a) sussistenza di un rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
- b) nesso di strumentalità tra il fatto oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e/o l'adempimento dei compiti d'ufficio;

- c) assenza di conflitto di interessi fra la condotta del soggetto, oggetto di giudizio, e l'Ente, nel senso specificato al comma successivo del presente articolo;
- d) conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile, anche parziale, la quale contenga un'assoluzione con formula piena ("perchè il fatto non sussiste", "l'imputato non l'ha commesso" o "il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione"), ovvero, nel giudizio civile e contabile, con sentenza che escluda pienamente la responsabilità del soggetto in ordine ai fatti addebitati, mediante l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;
- e) valutazione di gradimento da parte dell'Amministrazione in ordine alla scelta del legale effettuata dal dipendente, subordinata al rispetto delle condizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera b) e c) del presente atto;
- f) corrispondenza dell'importo richiesto a titolo di rimborso a quanto stabilito all' art. 8 del presente atto.

2. La valutazione della sussistenza del conflitto di interessi viene effettuata caso per caso; concretano ipotesi certe di conflitto di interessi le seguenti circostanze:

- a) costituzione di parte civile dell'Ente nel procedimento penale a carico del dipendente;
- b) apertura di un procedimento disciplinare a carico del soggetto per il fatto contestato in sede giudiziaria;
- c) qualunque contrapposizione tra l'azione espletata dal dipendente, oggetto del giudizio, e l'interesse del Comune oppure l'estraneità dell'Ente medesimo rispetto alla condotta del soggetto, oggetto di giudizio.

3. L'assoluzione del dipendente è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della rimborsabilità delle spese legali, potendo l'Amministrazione riscontrare nella condotta del dipendente una responsabilità di tipo disciplinare (a seguito di attivazione di relativo procedimento) o amministrativa.

Articolo 4

Limiti ed esclusioni

1. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono costituire limite al sostenimento delle spese legali da parte dell'Ente i seguenti casi:

- a) la conclusione del giudizio penale con sentenza di assoluzione recante le seguenti formule: "perchè il fatto non costituisce reato", "mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova che il fatto costituisce reato", "assoluzione perché il fatto è stato commesso da persona non punibile o non imputabile";
- b) la conclusione del procedimento penale con sentenza di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità;
- c) la conclusione del procedimento penale con decreto di archiviazione;

2. Le ipotesi di cui alla lettera a) e b) dovranno essere valutate approfonditamente da parte dell'Ente al fine di stabilire, caso per caso, se permanga in concreto un conflitto di interesse fra la condotta del soggetto e l'Ente medesimo.

3. Nella fattispecie di cui alla lettera c), sarà altrimenti necessario accertare, con riferimento al contenuto dell'atto, se il provvedimento del giudice penale ha escluso o meno ogni profilo di responsabilità del dipendente.

4. I casi sotto elencati, invece, costituiscono ipotesi di diniego alla richiesta di rimborso:

a) la stipulazione da parte del dipendente di apposita polizza assicurativa che comprenda anche il patrocinio legale e che renda l'Ente indenne da richiesta di rimborsi in caso di accertamento della insussistenza di dolo o colpa grave;

b) la condanna del dipendente per fatti commessi con dolo o colpa grave;

c) l'assoluzione dal reato per prescrizione, amnistia, oblazione e patteggiamento, la sospensione condizionale della pena, la morte del reo o comunque l'assoluzione sulla base di formule di rito.

5. Nel giudizio penale, in presenza di più capi di imputazione con esiti differenziati, potrà essere richiesto il rimborso delle spese legali sostenute, solamente in relazione a quella parte di parcella che si riferisca ai procedimenti conclusi con l'assoluzione dell'imputato.

Articolo 5

Assunzione indiretta degli oneri di tutela legale

1. Per assunzione indiretta degli oneri legali si intende che del rapporto contrattuale di conferimento dell'incarico al proprio avvocato è titolare il dipendente fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti i gradi del giudizio; il rimborso delle spese, pertanto, presuppone che il soggetto dimostri all'Ente l'effettivo esborso mediante presentazione della parcella rilasciata dal suo difensore, munita di quietanza e redatta in conformità delle norme avanti specificate.

2. Si ricorre al rimborso a posteriori delle spese legali allorquando si configuri, sin dall'apertura del procedimento, la sussistenza del conflitto di interessi e il venir meno del medesimo avvenga unicamente all'esito del giudizio.

3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

4. Il rimborso concerne unicamente le spese connesse all'attività difensiva esercitata da un solo avvocato.

5. Qualora, nell'ambito del proprio esercizio di diritto di difesa, il dipendente si avvalga della nomina di un consulente tecnico possono essere rimborsate le relative spese, nei limiti

indicati all'art. 8 del presente atto.

Articolo 6

Obblighi del dipendente

1. Il dipendente sottoposto a procedimento giudiziario per atti o fatti inerenti l'espletamento dei suoi doveri d'ufficio, ai fini della rimborsabilità delle spese legali, è tenuto all'assolvimento dei seguenti adempimenti:

a) comunicare immediatamente all'Amministrazione l'inizio del procedimento giudiziario, allegando copia del relativo atto o di qualsiasi altro documento ad esso inerente;

b) dichiarare nella suddetta comunicazione il nominativo dell'avvocato individuato per la propria difesa, il quale può appartenere all'Albo degli avvocati dell'Ente o essere di propria fiducia;

c) trasmettere, contestualmente alla comunicazione di cui alla lettera a) ovvero entro giorni 10 dalla stessa, la dichiarazione del proprio avvocato di presa di conoscenza e di accettazione delle condizioni economiche di cui all'articolo 8 del presente atto nonché preventivo di spesa redatto, per singolo grado di giudizio, in applicazione dell'art. 9 D.L. 24.01.2012, n. 1, fermo restando che la misura del compenso, in esso stabilita, deve comunque attenersi ai limiti di cui al precitato art. 8;

d) dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da compagnie assicurative.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente, lettere b) e c), si applicano anche nel caso in cui, per esigenze difensive e in qualsiasi stato e grado del giudizio, il dipendente conferisca incarico a un consulente tecnico di parte.

3. Qualora ricorrano le condizioni di ammissibilità al rimborso il dipendente deve trasmettere:

a) sentenza ovvero provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente;

b) parcella analitica munita di quietanza da parte dell'avvocato/consulente tecnico di parte, redatta ai sensi dell'art. 8 del presente disciplinare;

c) relazione di accompagnamento, redatta dal difensore/consulente tecnico di parte, sul procedimento che ha investito il dipendente;

d) dichiarazione di non avere percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative.

3. L'Ente si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità e l'adeguatezza della parcella del difensore e del consulente tecnico di parte avvalendosi, eventualmente, del parere del competente Ordine professionale.

Articolo 7

Adempimenti dell'Ente

1.L'Ufficio Contenzioso, una volta ricevuta la comunicazione di cui all'art. 6 del presente atto, deve preliminarmente valutare la sussistenza delle seguenti condizioni:

a)nesso di strumentalità tra il fatto oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e/o l'adempimento dei compiti d'ufficio da parte del soggetto coinvolto;

b)la necessità di tutelare i diritti, gli interessi, nonché l'immagine dell'Amministrazione;

c)l'insussistenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente, oggetto di giudizio, e l'Ente medesimo, nel senso specificato all'art. 3, comma 2 del presente atto;

d)la presa conoscenza e accettazione che il professionista avvocato/consulente tecnico di parte farà per iscritto sulle condizioni economiche stabilite dal presente atto.

2.All'esito della predetta istruttoria, in presenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto, la Giunta comunale adotterà una deliberazione di assunzione degli oneri a carico dell'Ente.

3.Qualora l'Ufficio Contenzioso non ritenga sussistenti i presupposti richiesti, in particolare sotto il profilo del conflitto di interessi, al dipendente verrà comunicato il diniego di accoglimento dell'istanza di assunzione degli oneri legali con riserva, all'esito del procedimento, di definitiva valutazione in merito.

Articolo 8

Compenso del difensore e del consulente tecnico

1.L'avvocato scelto dal dipendente è tenuto ad attenersi al preventivo predisposto al momento del conferimento dell'incarico il quale deve essere redatto, in ogni caso, in applicazione dei compensi medi previsti dal Decreto Ministero Giustizia 10/03/2014 n° 55.

2.Non verrà rimborsato alcun aumento sul compenso dell'avvocato previsto dall'art. 19 del sopraccitato Decreto.

3.Nel caso in cui un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro avvocato/consulente di parte), le competenze spettanti sono ridotte in proporzione allo stato di avanzamento della causa.

4.Il dipendente, nella ipotesi di conferimento incarico a un nuovo avvocato ovvero a nuovo consulente tecnico di parte, deve nuovamente adempiere alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e c);

5.Nel giudizio penale, in presenza di più capi di imputazione con esiti differenziati, l'avvocato o il consulente tecnico di parte potrà emettere una parcella unicamente per la parte del procedimento che si sia concluso con provvedimento assolutorio.

6. Le disposizioni che precedono si applicano altresì alle spese per la consulenza tecnica.

Articolo 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune è autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ad effettuare il trattamento dei dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi, nell'ambito della quale viene compreso anche il patrocinio legale.

2. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini della valutazione circa la sussistenza in capo all'amministratore del diritto al rimborso degli oneri sostenuti per la difesa in giudizio, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti..

3. In presenza di un eventuale rifiuto da parte del soggetto a fornire le informazioni, la documentazione e i dati richiesti, l'Amministrazione potrà negare l'accoglimento dell'istanza di rimborso per impossibilità di operare una corretta ed adeguata valutazione della richiesta medesima.

Articolo 10

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa espressamente rinvio alle disposizioni di legge in materia, alle norme del codice di procedura civile e penale, nonché alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.

Art. 11

Pubblicità e entrata in vigore.

1. Copia del presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

2. Il presente atto, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, entra in vigore il 15° giorno successivo la pubblicazione all'Albo Pretorio.

3. Il presente atto trova applicazione anche con riferimento alle pratiche di rimborso non ancora concluse alla data della deliberazione di approvazione.

INDICE

| | |
|--|--------|
| Articolo 1 – Oggetto | pag. 1 |
| Articolo 2 – Ambito di applicazione | pag. 1 |
| Articolo 3 – Presupposti | pag. 2 |
| Articolo 4 – Limiti ed esclusioni | pag. 3 |
| Articolo 5 – Assunzione indiretta degli oneri di tutela legale | pag. 3 |
| Articolo 6 – Obblighi del dipendente | pag. 4 |
| Articolo 7 – Adempimenti dell'Ente | pag. 5 |
| Articolo 8 – Compenso del difensore e del consulente tecnico | pag. 6 |
| Articolo 9 – Tutela dei dati personali | pag. 7 |
| Articolo 10 – Norme di rinvio | pag. 7 |
| Articolo 11 – Pubblicità ed entrata in vigore | pag. 7 |